



ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DELL'ISEEU PARIFICATO PER GLI STUDENTI CON REDDITO PRODOTTO ALL'ESTERO ANNO ACCADEMICO 2026/2027

Per la compilazione della domanda di Borsa di studio e Servizio Abitativo a.a. 2026/2027, gli studenti con reddito prodotto all'estero devono essere già in possesso di un **ISEEU PARIFICATO**, rilasciato nell'anno 2026.

Per il rilascio dell'ISEEU PARIFICATO, gli studenti con reddito prodotto all'estero devono contattare il

CAF CISL di via Carnovali 88/A – Bergamo

registrandosi al portale servizi disponibile e aprendo un ticket per la richiesta al link

**<https://servizi.cafcisllombardia.it/help/3086425405>
Scegliendo nell'apposito campo "Università di Bergamo"**

SUL PORTALE SARÀ POSSIBILE:

- ACCEDERE ALLE ISTRUZIONI PER INVIARE LA RICHIESTA
- VEDERE LA LISTA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'EMISSIONE DELL'ISEEU
- SEGUIRE L'ANDAMENTO DELLA PROPRIA RICHIESTA.

Si consiglia di specificare, al momento della richiesta, se si ha intenzione di fare domanda anche di servizio abitativo, per poter ricevere l'ISEEU entro la scadenza per la presentazione della domanda on line.

Per ottenere l'ISEEU PARIFICATO è necessario presentare la seguente documentazione originale **rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio**. Il CAF accetterà solo documenti IN ORIGINALE **emessi nell'anno 2026**:

- Documento di identità in corso di validità (carta identità o passaporto);
- matricola, solo per gli studenti già iscritti all'Università degli studi di Bergamo;
- codice fiscale (**gli studenti che non ne siano ancora in possesso dovranno inviarlo al CAF successivamente, non appena lo avranno ottenuto**).
- **Redditi e patrimoni prodotti in Italia:**
 - Saldo attivo depositi e **conti correnti** bancari e postali, al lordo degli interessi, e **giacenza media annua** (oppure l'estratto conto con i movimenti di tutto l'anno 2025)
 - eventuale C.U. relativa agli importi di **borsa di studio** percepiti nell'anno solare 2025, ricevuta via mail a marzo 2026 da stipendi.redditi@unibg.it.
- **Attestazione nucleo familiare** estero: per nucleo familiare si intende la **famiglia che risiede con lo studente** (ad esempio: genitori + fratelli/sorelle + altre persone che risiedono nella stessa casa)
 - in caso di presenza di un genitore con residenza separata va lo stesso preso in considerazione e inserito nel nucleo familiare dello studente. Ne resta escluso **solo** se è legalmente separato o divorziato dall'altro genitore dello studente.
- **Residenza:** se in affitto: contratto di locazione con estremi registrazione e importo ultimo canone pagato (senza spese condominiali o di utenze).



- **Redditi anno solare 2025 di ciascun componente la famiglia:** il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2025.
- **Fabbricati e terreni della famiglia:**
 - Valore di acquisto o di mercato delle proprietà immobiliari estere (fabbricati e terreni) posseduti al 31/12/2025 da ogni membro della famiglia;
 - Mutui bancari per acquisto o costruzione di qualsiasi immobile: quota capitale residua al 31/12/2025;
- **Patrimonio mobiliare della famiglia sia in Italia che all'estero al 31/12/2025:**
 - attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2025 (**conti correnti**, titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.);
 - Saldo attivo depositi e conti correnti bancari e postali, al lordo degli interessi e **giacenza media annua** (oppure l'estratto conto con i movimenti di tutto l'anno 2025);
 - Valore nominale di titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati – Valore di mercato di investimenti in azioni, fondi, ecc

In caso di assenza di immobili / redditi / patrimoni per qualche membro della famiglia si necessita di apposita dichiarazione che confermi tale condizione.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa potrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I richiedenti con **protezione internazionale/sussidiaria/temporanea** e provenienti da paesi interessati da situazioni emergenziali derivanti da **eventi bellici** in atto a carattere transnazionale che si trovano in situazioni di comprovata difficoltà economica **sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Autorità diplomatiche** e possono quindi autocertificare i dati sui redditi e patrimoni all'estero del nucleo familiare.

In ogni caso il reddito percepito all'estero e dichiarato dagli studenti internazionali non potrà essere inferiore **all'importo minimo definito a livello nazionale corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento** che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia per motivi di studio (€ 10.179,85).

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

STUDENTI INDIPENDENTI

Lo studente potrà presentare il modello ISEEU PARIFICATO da solo facendo riferimento esclusivamente alla sua situazione reddituale e patrimoniale, **senza considerare redditi e patrimonio della famiglia**, solo se:

- ha una residenza diversa da quella della propria famiglia da almeno due anni;
- non vive in una abitazione di proprietà di un membro della famiglia;
- negli ultimi due anni ha un proprio reddito da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di familiari entro il terzo grado. Il reddito annuale non deve essere inferiore a € 9.000,00.



STUDENTI PROVENIENTI DA "PAESI PARTICOLARMENTE POVERI E IN VIA DI SVILUPPO"

Per gli studenti internazionali provenienti dai seguenti "***Paesi particolarmente poveri e in via di Sviluppo***" (Decreto Mur n. 176 del 24 febbraio 2026):

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.

La valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una **certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale**. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'Università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con l'Ateneo o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore dovrà impegnarsi a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.